

La distinzione fra RAEE e AEE – la documentazione richiesta per la spedizione di AEE all'estero

Quesito: quale procedura deve essere seguita da un detentore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che intenda spedirle all'estero, evitando che tali apparecchiature siano sequestrate in quanto considerate come RAEE?

- I) Premesse (p. 1)
- II) Risposta al quesito (p. 2)
- III) Modelli di dichiarazioni del detentore (p. 4)

I) Premesse:

La disciplina relativa alle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stata riformulata ad opera, rispettivamente, del **D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27** e del **D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49**, provvedimenti che hanno abrogato il D.Lgs. 151/2005 (ad eccezione delle norme da cui dipendono i diversi regolamenti attuativi necessari al funzionamento del sistema che ruota intorno ai rifiuti elettrici ed elettronici).

In particolare, il D.Lgs. 27/2014 ha per oggetto la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 1). Le norme dettate riguardano gli operatori economici menzionati agli artt. 7 ss. (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori). Come indicato all'art. 3, lett. h) per "distributore" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato".

Il D.Lgs. 49/2014 pone invece regole relative ai RAEE e al procedimento che deve essere seguito per il loro ritiro, gestione e trattamento al fine di poter essere nuovamente utilizzati, conformemente all'obiettivo posto dall'art. 6 ("La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE...").

Prima di analizzare le regole che devono essere seguite per la spedizione di AEE, occorre soffermarsi su alcuni punti.

L'art. 4, lett. e) (*Definizioni*) definisce i RAEE come "le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 inclusi tutti i

componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene". Affinché, quindi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano qualificate come rifiuti (cioè come RAEE) deve sussistere una delle condizioni generali previste dall'**art. 183 Codice dell'Ambiente**, deve cioè essere presente, in alternativa, la volontà (**elemento soggettivo**) del detentore di disfarsi del dell'oggetto, o l'obbligo di disfarsene.

L'art. 4, inoltre, nel definire le attività di "**riutilizzo**" richiama le operazioni indicate nell'art. 183, c. 1, lett. r) del Codice dell'Ambiente. Quest'ultimo definisce il riutilizzo come "*qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti*".

Ne consegue pertanto, in sintesi, che le AEE non potranno essere qualificate come RAEE qualora il detentore non intenda disfarsene. Elemento, quest'ultimo, provato dal possibile riutilizzo delle apparecchiature per la medesima finalità per le quali sono state concepite.

II) Risposta al quesito:

Venendo ora, all'argomento di interesse, occorre analizzare l'**art. 21** del D.Lgs. 49/2014, rubricato "*Spedizione di RAEE*". Il comma 1 detta regole applicabili qualora l'operazione di trattamento (delle apparecchiature elettriche ed elettroniche affinché possano essere riutilizzate, o, in alternativa, smaltite) delle RAEE sia effettuata fuori dal territorio nazionale.

Ma è il **3 comma** ad avere particolare importanza riguardando il caso in esame, la spedizione all'estero di AEE usate: "*le spedizioni all'estero di AEE usate sono effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato VI. Le spese per le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE*".

L'obiettivo evidente dello spedizioniere è quello di qualificare le apparecchiature trasportate come AEE e non come RAEE.

Se le apparecchiature fossero RAEE, infatti, dovrebbero essere sottoposte al procedimento di recupero o smaltimento dettagliato nel decreto. E il soggetto non potrebbe nemmeno "restare immune" da tale procedimento trasportando le apparecchiature all'estero, dovendosi rispettare in tal caso la procedura indicata dal comma 1 dell'art. 21.

► Qualora voglia trasportare all'estero apparecchiature elettriche ed elettroniche qualificate come AEE, il detentore deve rispettare quanto previsto dall'**Allegato VI** del D.Lgs. 49/2014 ("*al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti*"), fornendo i seguenti **documenti** (che indichiamo con DOCS 1):

1) "copia della **fattura** e del **contratto** relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo". Questa previsione esclude, come abbiamo indicato in precedenza, la volontà del detentore di disfarsi delle apparecchiature e la loro qualificazione come rifiuti;

2) "prove della **valutazione** o dei **test condotti**, sotto forma di copie della documentazione (**certificato di prova, prova di funzionalità**) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3";

3) "una **dichiarazione del detentore** che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi

dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE” (il contenuto di tale norma corrisponde a quello dell'art. 183 Codice dell'ambiente);

4) “un’**adeguata protezione** contro i danni **durante il trasporto**, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico”. L'imballaggio e l'accatastamento devono garantire la protezione delle apparecchiature, al fine che queste non si danneggino e vengano rilasciate sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente.

Più nel dettaglio, in riferimento ai *frigoriferi* e alle *sorgenti luminose* è ragionevole fare riferimento al punto 1.3 dell'Allegato VII (sebbene quest'ultimo si riferisca alla gestione dei RAEE negli impianti di trattamento) che prevede che “*devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose..., durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità*”.

Per dimostrare che le apparecchiature spedite costituiscono delle AEE, e non dei RAEE, è necessario:

1) “testarne la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose”. Il detentore deve cioè provare che ciascuna **AEE** sia **funzionante**, pena la sua qualificazione in RAEE; e, a tal fine, come precisato dallo stesso Allegato VI, “*per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali*”;

2) fornire un'accurata **documentazione** (che indichiamo con DOCS 2) per ciascuna AEE. Essa deve indicare: a) il “nome dell'articolo” (occorre cioè precisare la categoria di appartenenza dell'apparecchiatura, Allegato I o III, ed eventualmente, occorre indicare se questa è elencata nelle categorie esemplificative di cui agli Allegati II e IV); b) il “numero di identificazione dell'articolo” (cioè il numero di matricola); c) l’“anno di produzione” (se disponibile); d) il “nome e l'indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità”; e) il “risultato” di tali prove; f) il “tipo di prove svolte”.

La documentazione così composta, relativa ad ogni AEE, deve essere **apposta sull'apparecchiatura corrispondente** rispettando le modalità indicate: “*la documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura*”.

In aggiunta alla documentazione indicata (DOCS 1 e DOCS 2), ogni carico di AEE (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE deve essere accompagnato da due ulteriori **documenti** (che indichiamo con DOCS 3):

1) “pertinente **documento di trasporto**, ad esempio CMR, o foglio di viaggio”. Si precisa che il CMR (*Convention des Marchandises par route*), o lettera di vettura internazionale, è l'accordo tipico del trasporto internazionale per strada;

2) “**dichiarazione della persona responsabile** sotto la propria responsabilità”.

Questa complessa procedura deve essere attentamente rispettata dal detentore delle apparecchiature.

In effetti, l'Allegato VI pone una **presunzione** molto pesante. In mancanza della prova che un'apparecchiatura sia un'AEE e non un RAEE (cioè quando manca, totalmente o anche solo parzialmente, o è semplicemente non completa la documentazione indicata – DOCS 1, 2, 3 -), **E** in mancanza di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico (in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico), le Autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una

spedizione illecita, procedendo dunque al suo sequestro e secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del regolamento CE n. 1013/2006.

Ovviamente, le Autorità cui il D.Lgs. si riferisce sono quelle degli Stati membri dell'Unione Europea. Pertanto, nel caso in cui le apparecchiature siano dirette verso uno Stato extra-UE, le merci potranno essere bloccate dalle Autorità dello Stato di partenza, nel nostro caso l'Italia.

Quanto alla presunzione posta dall'Allegato VI, è logico ritenere che si tratti di una **presunzione legale *iuris tantum***, una presunzione, cioè, che ammette prova contraria. Il suo scopo è invertire l'onere della prova: sarà il detentore delle apparecchiature a dover dimostrare che le sue apparecchiature sono AEE, e non saranno invece le Autorità dello Stato a dover dimostrare che tali apparecchiature sono RAEE.

Occorre infine soffermarsi su un'ulteriore precisazione molto importante: la **protezione contro i danni derivanti dal trasporto**, dal carico e dallo scarico delle apparecchiature (idoneo imballaggio, corretto accatastamento) deve essere **predisposta dal detentore che organizza il trasporto**.

III) Modelli di dichiarazioni del detentore:

A) Dichiarazione di cui ai DOCS 1, punto 3): *“dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE”*.

“Io sottoscritto...

DICHIARO sotto la mia responsabilità

che le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenute nel container..., recanti numeri di matricola..., oggetto di trasporto da... a... (come correttamente indicato nel foglio di viaggio) non costituiscono “rifiuti” ai sensi dell'art. 3, § 1, della direttiva 2008/98/CE, il sottoscritto non disfacendosi, né avendo l'intenzione di disfarsi, né avendo l'obbligo di disfarsi delle apparecchiature in oggetto.

Come indicato nella documentazione allegata alle apparecchiature conformemente a quanto disposto dall'Allegato VI del D.Lgs. 49/2014, il materiale trasportato è stato oggetto di un regolare contratto di vendita stipulato fra... (alienante) e... (acquirente) il giorno..., ed è pienamente funzionante (come certificato dall'azienda... responsabile delle prove di funzionalità) e destinato direttamente al riutilizzo secondo le medesime finalità per le quali era stato concepito *ab origine*. La qualifica di “rifiuto” dovendosi pertanto definitivamente escludere”.

B) Dichiarazione di cui ai DOCS 3, punto 2) *“dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità”*.

“Io sottoscritto...

DICHIARO sotto la mia responsabilità

che nessuna apparecchiatura elettrica ed elettronica (numeri di matricola...), oggetto del trasporto da... a..., è qualificabile come rifiuto, essendo perfettamente funzionante e destinata al riutilizzo come indicato della documentazione allegata;

che l'imballaggio e l'accatastamento delle apparecchiature è stato eseguito al fine di garantire un'adeguata protezione contro i danni durante le operazioni di trasporto, carico e scarico;

che l'imballaggio e l'accatastamento delle apparecchiature è stato eseguito al fine di evitare la fuoriuscita di sostanze pericolose a seguito di danneggiamenti delle AEE trasportate, che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero”.

Piacenza, lì 15 ottobre 2014

Avvocato Rosa Bertuzzi